

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:

Definizioni delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2024.

n. data
10 23.04.2024

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico**. L'anno **duemila venti quattro** addì **venti tre** del mese di **aprile** alle **ore 20.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8.VAVASSORI Battistina	[X]	[]
2. CAVALIERE Antonello	[X]	[]	9.BASSI Giorgio	[]	[X]
3. POLENGHI Luigi	[X]	[]	10.PULGA Michele	[X]	[]
4. BOLZONI Eleonora	[]	[X]	11.MAZZONE Lucia Rita	[]	[X]
5. LOMBARDI Alessandro	[X]	[]			
6. GHIDONI Giuseppe	[]	[X]			
7. BASSI Valentina	[X]	[]			

TOTALI

7 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti in presenza e "a video" dei componenti che partecipano in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Il revisore dei conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:	n. data
Definizione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" per l'anno 2024.	10 23.04.2024

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco-Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessun Consigliere Comunale in conferenza in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020.

L'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, recante l'istituzione e la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti "Tari", con decorrenza 01.01.2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TA.RI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei "costi efficienti" del servizio relativo al ciclo dei rifiuti compresi nel perimetro espressamente individuato da Arera all'art.1.2 della delibera 363/2021 con le tariffe TARI di, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di applicare i criteri per la determinazione della articolazione stabiliti dall'art. 1, commi 651 e 652, della Legge n. 147/2013, che disciplina la TARI in particolare e in alternativa:
 - il comma 651 che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares.
 - il comma 652 che consente di elaborare le tariffe sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, criterio aderente al "principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- i risultati che emergono da detta elaborazione, articolati sulla base delle due macrocategorie di utenze, domestiche e non domestiche, sono state sottoposte in conformità all'art. 1, comma 683, della richiamata Legge n.147/2013 all'approvazione del Consiglio Comunale che ha dato atto della validazione eseguita dall'ETC.

VISTO, altresì, l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ATTESO che l'art.151 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che il termine per deliberare l'approvazione del Bilancio è fissato al 31 dicembre.

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30.01.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2023 si è provveduto all'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025;

DATO ATTO che il termine *deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali* con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall' art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

CONSIDERATO che il DL 24 febbraio 2022 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022) introduce il termine del 30 aprile per le delibere tariffarie e regolamentari sulla Tari, sganciandolo da quello ordinario del 31 dicembre dell'anno prima, definendo un opportuno rinvio strutturale, per il complesso iter del piano economico finanziario, che coinvolge Comune, gestore del servizio ed ente territorialmente competente (Etc, se presente), consentendo di predisporre gli atti adeguandosi al metodo tariffario Mtr-2, che ha variabili date dalle modifiche alla classificazione dei rifiuti (Dlgs 116/2020) e da ulteriori voci di costo per allinearsi ai nuovi standard e livelli minimi di qualità fissati dall' Arera con la delibera 15/2022 che impone con decorrenza 2023 vari obblighi ai Comuni e richiede agli Etc di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di qualità, con riflessi sui costi da inserire nei piani finanziari.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che *«il versamento della TARI di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»*;

CONSIDERATO che la condizione della semestralità che si trova nel comma 688 non ha carattere di perentorietà stante anche quanto precisato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.

OGGETTO:	n.	data
Definizione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" per l'anno 2024.	10	23.04.2024

VISTO il Nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con C.C.nr.19 del 28.04.2022 a seguito delle novità introdotte dagli interventi di ARERA di rielaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e della procedura della sua approvazione dalla riforma al decreto ambientale (D.Lgs.152/2006 - cd T.U.A. – Testo Unico Ambientale) che, ad opera del D.Lgs.n.116/2020, ha revisionato la definizione di rifiuto, introducendo disposizioni di impatto sulla TARI, fra cui la possibilità delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico del ciclo di gestione del rifiuto, nonché a seguito della deliberazione n. 15 di ARERA del 18 gennaio 2022, che detta ai Comuni una serie di disposizioni per il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.

RICHIAMATI in particolare gli artt.31 e 32 che disciplinano l'attività di riscossione del tributo ed in particolare l'art.31 che al comma 7 specifica: *"gli importi dovuti sono riscossi a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune "di norma in almeno due rate a scadenza semestrale" , alle scadenze fissate per almeno 1 rata dopo il 1° dicembre per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019).*

RICHIAMATO l'art. 15-ter del decreto legge 34/2019 che ha previsto che tutte le rate in scadenza fino al 30 novembre siano determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per le rate in scadenza dal 1°dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del federalismo entro il 28 ottobre (termine per l' invio 14 ottobre).

RICHIAMATO altresì il TITR (Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), approvato con Deliberazione 15/2022/R/rif di ARERA che disciplina le modalità e i contenuti per l'invio del documento di riscossione.

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. nr. 117 21.12.2022 con cui è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' – TQRIF, approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2024 con cui è stato approvato il "Piano economico finanziario (P.E.F.) Aggiornamento 2024-2025" redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e i relativi allegati di cui di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, unitamente agli altri documenti utili per la proposta tariffaria;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2024 di Determinazione delle tariffe TA.RI taxa rifiuti per l'anno 2024;

OGGETTO:	n.	data
Definizione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" per l'anno 2024.	10	23.04.2024

RAVVISATA quindi, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il corrente anno, la necessità di fissare le scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2024, salvaguardando la possibilità di emettere due documenti di riscossione all'anno, stabilendo che il versamento avvenga in due rate, una in acconto e l'altra a saldo aventi le seguenti scadenze:

- a) 16 giugno 2024: è liquidato l'acconto pari al 50% del dovuto determinato sulla base delle tariffe dell'anno precedente;
- b) 16 dicembre 2024: è liquidato il saldo del dovuto annuo applicando le tariffe approvate per l'anno 2024 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

definendo la compensazione degli eventuali importi a credito o a debito dovute al protrarsi oltre i termini di elaborazione suddetti delle attività istruttorie necessarie per rendere definitive le posizioni delle singole utenze (in primis le riconciliazioni anagrafiche) direttamente nel primo documento utile di riscossione in un'ottica di maggior contenimento dei costi.

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute contenenti le informazioni sugli importi addebitati, l'informativa riguardante tali scadenze, le informazioni sul servizio, apposito modello F24 precompilato utili al pagamento delle somme dovute in acconto e a saldo, in cui verrà riportato il codice tributo degli specifici codici di versamento della TA.RI e del TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) così come denominato con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr.45/14 del 24.04.2014 e con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021.

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC.

CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito unanime fovorevole

DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di stabilire, per le ragioni indicate in premessa, che il versamento TA.RI. per l'anno 2024 sia effettuato in due rate una in acconto, l'altra a saldo aventi le seguenti scadenze:

- a) 16 giugno 2024: è liquidato l'acconto pari al 50% del dovuto determinato sulla base delle tariffe dell'anno precedente;
- b) 16 dicembre 2024: è liquidato il saldo del dovuto annuo applicando le tariffe approvate per l'anno 2024 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

definendo la compensazione degli eventuali importi a credito o a debito direttamente nel primo documento utile di riscossione in un'ottica di maggior contenimento dei costi.

OGGETTO:	n.	data
Definizione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" per l'anno 2024.	10	23.04.2024

2. Di stabilire che, a tal fine, l'Ufficio Tributi dovrà provvedere ad allegare agli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute contenenti le informazioni sugli importi addebitati, l'informativa riguardante tali scadenze, le informazioni sul servizio, apposito modello F24 precompilato, in cui verranno riportati i codici tributi corrispondenti.
3. Di demandare al Responsabile del Tributo la pubblicazione della presente deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento, così come disposto dall'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L.35 del 2013.

Successivamente

Con separata ed autonoma votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito così come su riportato

DELIBERA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO:	n.	data
Definizione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" per l'anno 2024.	10	23.04.2024

Deliberazione C.C.n.10 del 23.04.2024

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì,

26 APR. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 26 APR. 2024 al 11 MAG. 2024

Addì,

26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 26 APR. 2024
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000;

Addì,

26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

26 APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella